



Anche per il 2018 **scade il 7 maggio** il termine per le iscrizioni agli elenchi del contributo 5 per mille.

Per l'anno finanziario 2018, il 5 per mille è destinato, alle seguenti finalità:

- a. *sostegno degli enti del volontariato:*
 - organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;
 - Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, D.Lgs. 460/1997)
 - cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991
 - organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014)
 - enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997
 - associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'articolo 10, D.Lgs. 460/1997
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, L. 383/2000)
 - associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997
- b. *finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università*
- c. *finanziamento agli enti della ricerca sanitaria*
- d. *sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente*
- e. *sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.*

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- *il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28 luglio 2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme*
- *il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter, D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).*

Si ricorda quanto precisato lo scorso anno dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille che prevede, per gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio che non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti

1) Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti 2018 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017. Gli enti iscritti nell'elenco permanente 2018 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata per il 2016 e/o per il 2017.

Per gli enti del volontariato il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella pec del rappresentante legale, è il 2 luglio 2018.



2) Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione è invece la procedura per l'iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, etc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250,00 euro (cosiddetta "remissione *in bonis*").

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 30 giugno, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Le novità in arrivo dalla Riforma del Terzo Settore

Con il D.Lgs. 111/2017, che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, si fa più ampia la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al 5 per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS).

Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio.

Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel citato provvedimento. Alla luce di queste brevi premesse, andiamo a sintetizzare i contenuti del decreto che in futuro andrà a regolare la disciplina del 5 per mille.

È l'art. 3 che individua finalità e destinatari del contributo, l'elemento di novità è rappresentato dai soggetti indicati dal 1 c. della lett. a) del citato art. 3: mentre nella previgente disciplina venivano esplicitamente individuate le organizzazioni di volontariato (ODV), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché le associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

la nuova formulazione normativa prende in considerazione "gli enti di cui all'art. 1 della legge delega iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, c. 1, lett. m) della medesima legge delega" e cioè gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale di futura istituzione. Invariati gli altri destinatari del contributo.

- organizzazioni di volontariato (ODV)
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
- associazioni di promozione sociale (APS)



ENTI DEL TERZO SETTORE
(ETS)

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani